



COMUNE DI CALOLZIOCORTE

Provincia di Lecco

ORDINANZA DEL SINDACO

REGISTRO GENERALE	
Numero	Data
49	10-08-2026

OGGETTO:

ORDINANZA PREVENZIONE INCENDI PER LA TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ – DIVIETO TEMPORANEO DI ACCENSIONE DI FUOCHI, DI FUOCHI DI RIPULITURA E FALÒ, NONCHÉ DI UTILIZZO DI FUOCHI D'ARTIFICIO, LANTERNE VOLANTI E DI OGNI ALTRO DISPOSITIVO CHE POSSA COSTITUIRE INNESCO DI INCENDI

Premesso che :

- il territorio comunale di Calolziocorte presenta, anche in relazione alla conformazione territoriale e alla presenza di aree boscate, agricole, incolte e caratterizzate da vegetazione spontanea, elementi di particolare sensibilità rispetto al rischio di propagazione di incendi in presenza di condizioni meteorologiche favorevoli all'innescio;

- nel periodo estivo le condizioni di elevata temperatura, ridotta disponibilità di precipitazioni e conseguente disseccamento della vegetazione possono determinare un incremento del rischio di innesco e propagazione degli incendi;
- le condizioni meteorologiche e vegetazionali registrate nel periodo risultano tali da rendere necessario adottare ogni misura utile a prevenire l'insorgenza e la propagazione di incendi, con particolare riferimento alle attività che comportano l'utilizzo di fiamme libere, produzione di braci, faville o materiale incandescente;
- il rischio di incendio non riguarda esclusivamente le aree boscate, potendo interessare anche aree agricole, aree incolte, pertinenze di edifici, depositi di materiali combustibili e altre zone caratterizzate dalla presenza di vegetazione secca;

Considerato che :

- il vigente Piano regionale AIB 2025-2028 – aggiornamento 2026 individua le condizioni e le misure finalizzate alla prevenzione degli incendi boschivi e attribuisce particolare rilievo alle azioni suscettibili di determinare l'innesco di incendi;
- le attuali condizioni climatiche e vegetazionali consigliano, in via cautelativa, di limitare temporaneamente l'utilizzo di fiamme libere e di dispositivi che possano costituire fonte di innesco;
- l'accensione di fuochi, l'abbruciamento di residui vegetali, l'utilizzo di fuochi d'artificio, lanterne volanti e altri dispositivi analoghi possono, in determinate condizioni, costituire causa di incendio o favorirne la propagazione;
- sussiste pertanto l'esigenza di adottare, con carattere temporaneo e cautelativo, specifiche misure volte a prevenire situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Ritenuto, per le motivazioni sopra esposte, di dover adottare un provvedimento temporaneo di prevenzione, finalizzato a ridurre il rischio di innesco e propagazione di incendi sul territorio comunale;

Visti :

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e, in particolare, gli articoli 50 e 54;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
- la Legge 21 novembre 2000, n. 353, recante “Legge-quadro in materia di incendi boschivi”;
- la Legge Regionale Lombardia 5 dicembre 2008, n. 31 e successive modificazioni, recante “Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale”;
- il Regolamento Regionale 20 luglio 2007, n. 5 e successive modificazioni, recante “Norme forestali regionali, in attuazione dell'articolo 50, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31”, ed in particolare le disposizioni concernenti le cautele per l'accensione del fuoco nei boschi;
- il Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2025-2028 – aggiornamento 2026, approvato dalla Regione Lombardia con deliberazione della Giunta Regionale n. 6496 del 13 luglio 2026;
- lo Statuto Comunale;

- gli eventuali regolamenti comunali vigenti in materia di tutela ambientale, polizia urbana e sicurezza;

ORDINA

1. Su tutto il territorio del Comune di Calolziocorte, **fino alla revoca della presente ordinanza**, è vietata l'accensione di qualsiasi tipo di fuoco all'aperto, ivi compresi, a titolo esemplificativo:

- fuochi di ripulitura;
- abbruciamenti e combustioni all'aperto, ove non già vietati dalla normativa vigente;
- falò;
- bracieri e altre forme di combustione all'aperto suscettibili di produrre fiamme, braci o faville, con particolare riferimento alle aree prossime a vegetazione, materiali combustibili o edifici.

2. È altresì vietato, su tutto il territorio comunale, **l'utilizzo di fuochi d'artificio, lanterne volanti e di ogni altro dispositivo o prodotto che possa costituire fonte di innesco di incendi**, fatto salvo quanto eventualmente già soggetto a specifiche autorizzazioni e comunque nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e prevenzione incendi.

3. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano **fino alla revoca della stessa**, che potrà essere adottata qualora vengano meno le condizioni di rischio che ne hanno determinato l'adozione.

INVITA

La cittadinanza :

- ad utilizzare con la massima cautela fornelli a gas, candele, torce e qualsiasi altra sorgente di fiamma libera;
- a prestare particolare attenzione al parcheggio degli autoveicoli, evitando, ove possibile, aree caratterizzate dalla presenza di vegetazione secca o facilmente infiammabile;
- a non abbandonare mozziconi di sigaretta o altro materiale acceso;
- a segnalare tempestivamente al **Numero Unico di Emergenza 112** qualsiasi principio di incendio o presenza di fuoco incontrollato;
- ad evitare il deposito o l'accumulo di materiali infiammabili o combustibili, quali carburanti, bombole di gas, legname e materiali analoghi, in aree potenzialmente esposte al passaggio del fuoco;
- a mantenere sgombre dalla vegetazione secca e da materiali combustibili le pertinenze di abitazioni, baite, capanni, fabbricati e altre strutture;
- a rinviare, ove possibile, tutte le attività che comportino l'impiego di fuoco o fiamme libere fino al ripristino di condizioni meteorologiche maggiormente favorevoli.

DISPONE

1. la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on-line del Comune di Calolziocorte e sul sito istituzionale dell'Ente;

2. la trasmissione della presente ordinanza al Comando di Polizia Locale, alle Forze dell'Ordine, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecco, alla Comunità Montana Lario Orientale – Valle San Martino, nonché agli altri enti e soggetti istituzionali interessati;
3. che gli Ufficiali e gli Agenti della Forza Pubblica siano incaricati della vigilanza sulla corretta osservanza della presente ordinanza.

AVVERTE

- Che, salvo che il fatto costituisca più grave illecito e fatte salve le specifiche sanzioni previste dalla normativa statale e regionale vigente, **la violazione delle disposizioni della presente ordinanza è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000, da euro 25,00 a euro 500,00**, con applicazione delle disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.
- Per la violazione delle disposizioni della presente ordinanza è ammesso il pagamento in misura ridotta nei termini e nella misura previsti dall'art. 16 della Legge n.689/1981, pari, salvo diversa specifica disposizione normativa applicabile, ad **euro 50,00**.
- Restano ferme le eventuali ulteriori responsabilità, anche di natura penale, derivanti dalla condotta posta in essere, qualora previste dalla normativa vigente.
- Gli Ufficiali e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza sulla compiuta osservanza della presente ordinanza.

AVVERTE ALTRESI'

- Che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al **Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia**, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al **Presidente della Repubblica**, entro 120 giorni dalla medesima data, ai sensi della normativa vigente.
- La presente ordinanza è immediatamente esecutiva dalla sua pubblicazione.

Calolziocorte, 10-08-2026

IL SINDACO
Ing. Ghezzi Marco